

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI INGEGNERI

di BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, PARMA, REGGIO EMILIA, RIMINI.



QUESTIONARIO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

A) Situazione Regionale

D. 1. La sua Regione ha emanato norme regionali ? Da quando ?

R.1. Dal **primo luglio 2008** sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08). L'atto dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia. La delibera dell'Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quello che riguarda il **comportamento energetico degli edifici in regime estivo** e il ruolo delle **fonti rinnovabili** per la copertura dei consumi di energia primaria. Alcuni Allegati tecnici dell'Atto sono stati successivamente modificati con Delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 "Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008".

D.1. Il corpus normativo è completo ?

R.1. Attualmente il corpus normativo deve recepire la DGR 139/2010; La DGR 139/2010 recepisce, in accordo al punto 3.3 della DAL 156 il DPR 59/09 ed il D.M. 26/06/2009 e l'approvazione definitiva degli allegati avverrà con una successiva apposita deliberazione, al termine della notifica dell'Atto alla commissione Europea, indicativamente a Giugno 2010.

Il corpus normativo in questo momento **non è completo** dal momento che la Regione nella DGR 1390/2009 cita:

-che la Commissione europea, Direzione Generale per le Imprese e l'Industria ha aperto ai sensi dell'art. 226 del Trattato la procedura di infrazione n. 2008/4661 per la mancata notifica della Delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008 n.156, che contenendo presumibilmente regole tecniche avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 1998/34/CE;
- che la procedura di infrazione è stata notificata allo Stato Italiano e attraverso questi alla Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che a seguito dei confronti tra i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dello Stato italiano e i rappresentanti della competente Direzione Generale della Commissione Europea avvenuti nel corso del mese di giugno 2009, è emerso che la citata procedura di infrazione, può essere archiviata, concludendo così la fase di precontenzioso in corso, **rimuovendo dalla Delibera citata i riferimenti alle norme tecniche in essa contenuti con particolare riferimento alle metodologie di calcolo;**

D.1. Quali sono le figure professionali abilitate alla certificazione ?

R.1. Le figure abilitate alla certificazione sono ai sensi della DAL 156/08 integrata da DAL 255 del 6/10/2009 sono:

7. Soggetti certificatori accreditati

7.1 *Possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:*

a) *persone fisiche, ovvero tecnici professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, se istituito ai sensi della legge vigente, ed in possesso dei seguenti requisiti:*

1) *almeno uno dei seguenti titoli di studio:*

- *diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica;*
- *diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;*
- *diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale;*

2) *adeguata competenza, comprovata da:*

- *abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, accompagnata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia;*
- *oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome.*

b) *persone giuridiche, pubbliche e private, dotate di tecnici accreditati ai sensi del punto a) precedente e regolarmente costituite come:*

- *società di ingegneria;*
- *società di servizi energetici;*
- *enti pubblici, organismi di diritto pubblico;*
- *organismi di ispezione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";*
- *organismi di certificazione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici".*

7.1 bis *Al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l'evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori, e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi, la Giunta regionale, secondo quanto previsto al punto 3.3, provvede con proprio Atto ad aggiornare il contenuto del punto 7.1.*

7.2 *Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a).*

7.3 Sono altresì accreditati con modalità semplificate come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.

D. Sono stati previsti dei corsi obbligatori ?

R. Il 21 luglio 2008 è stata resa operativa la procedura che consente ai soggetti interessati l'invio della domanda di accreditamento: per consentire la massima efficienza del sistema, è previsto che essa venga presentata esclusivamente via internet, mediante la compilazione del relativo form, facendo poi seguire l'invio dei diversi documenti richiesti a supporto delle dichiarazioni rese. Per poter svolgere il ruolo di soggetto certificatore è necessario essere in possesso dei requisiti previsti al punto 7.1 della D.A.L. 156/08 (i requisiti sono citati nella risposta data precedente). **Con Delibera di Giunta Regionale n° 1754 del 28 ottobre 2008** sono stati altresì definiti i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione per “certificatore energetico”, ormai diffusi sull'intero territorio regionale: i corsi riconosciuti sono consultabili nell'elenco disponibile nell'apposita sezione del sito apposito.

D. da chi sono tenuti i corsi ?

R. I progetti formativi devono essere candidati all'approvazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di Soggetti attuatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste dalla delibera di G.R. n. 140 dell'11 febbraio 2008 “Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al capo II, sezione II e capo III, sezione IV della L.R. 12/2003”. **Le Università, gli enti di ricerca, gli ordini e i collegi professionali possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati;** pertanto anche per tali soggetti l'autorizzazione riguarderà il progetto formativo e non i requisiti soggettivi. Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati. L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto al punto 11.2 dalla citata D.G.R. 140/2008.

D. A chi sono rivolti i corsi ?

R.La Regione promuove corsi:

a) rivolti ad imprese edili, artigiani, professionisti coinvolti nel processo edilizio, con particolare riferimento alle tecniche di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;

b) rivolti ai certificatori, anche ai fini dell'accreditamento previsto dal presente atto.

I corsi sono rivolti principalmente a tutti i soggetti che possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale in accordo al punto 7.1 della DAL 156/2008, modificata dalla DAL 255/2009.

Il sistema di accreditamento è stato reso operativo con la Delibera di Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n. 1050: esso si basa su di un iter che prevede, in ottemperanza all'art. 6 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 25 marzo 2008, n. 156, **un primo accreditamento, con durata pari a 3 anni**, subordinato alla verifica del possesso di specifici requisiti, cui deve seguire eventuale richiesta di rinnovo dell'accreditamento.

Nella DGR 139 allegato 14 è scritto : la partecipazione dei soggetti certificatori accreditati a percorsi formativi integrativi e/o di aggiornamento tecnico **può essere definita come obbligatoria** ai fini del rinnovo dell'accreditamento di cui al punto 6.5 dell'Atto. Tali condizioni, così come gli aspetti di carattere formativo e tecnico-organizzativo dei percorsi formativi, sono definiti con delibera di Giunta regionale, in conformità alla L.R. n. 12/03.

D. che durata hanno ?

R.Il percorso formativo per il certificatore energetico in edilizia è articolato secondo lo schema seguente:

1. corso di formazione di 60 ore, con obbligo di frequenza non inferiore all'80%, secondo i moduli formativi successivamente indicati;

2. project work di 12 ore su casi-studio assegnati, con elaborazione del relativo materiale, interamente obbligatorio e indispensabile per l'accesso alla verifica finale;

3. verifica finale, con rilascio del relativo "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento".

L'accesso al corso di formazione può essere preceduto da una valutazione, da parte dei Soggetti Attuatori, dei crediti formativi in possesso del candidato e dimostrabili attraverso opportuna documentazione.

D. quanto costano ?

R.Poiché le attività formative e di project work possono essere realizzate non solo con modalità tradizionale ma anche con modalità FAD/E-learning il costo del corso può oscillare dai 400 Euro ai 1000 Euro.

D. quanti certificatori sono stati accreditati ?

R. attualmente sono accreditati **3530** soggetti certificatori di cui

99 persone giuridiche

3431 persone fisiche

Ingegneri 1396

Architetti 540

Periti industriali 514

Geometri 941

Agronomi forestale 9

Agrotecnici 2

Chimici 2

Periti agrari 14

Scienze ambientali 13

D. ci sono Elenchi regionali/provinciali ? quali sono le modalità di accesso agli elenchi ?**R.**Sul sito Ermes Energia al seguente indirizzo :<http://energia.cermet.it/ElencoSoggettiCertificatori.aspx>

I soggetti certificatori selezionati sono visualizzati in ordine alfabetico per cognome partendo da una lettera selezionata ad ogni accesso in modo random dal sistema. E' possibile ordinare alfabeticamente ogni colonna (Cognome, Nome, Titolo, Cap, Città, Provincia, Paese) dell'elenco cliccando sull'intestazione della colonna stessa.

Si possono visualizzare i Soggetti Certificatori per provincia di Operatività Tecnica

Le modalità con cui si ha accesso agli elenchi sono definite dall' art 9 della DGR 1050 del 7 Luglio 200.

E' possibile inviare la domanda di accreditamento accedendo alla [procedura telematica per l'accREDITAMENTO dei certificatori energetici](#).

E' stata attivata una procedura di collaborazione tra l' organismo regionale di accreditamento con gli ordini professionali, in questo momento attiva solo per verificarne le funzionalità, in un secondo momento verrà formalizzato l' impegno con i relativi ordini.

L'obiettivo fondamentale del coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali nella procedura di registrazione dei soggetti certificatori consiste nella validazione da essi espressa circa il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti necessari, con particolare riferimento a:

- conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente sulla effettiva iscrizione all'Ordine o Collegio;
- coerenza dell'iscrizione rispetto all'esercizio dell'attività professionale di progettazione di edifici ed impianti ad essi connessi;
- assenza di provvedimenti disciplinari a carico dei richiedenti;
- mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Per garantire la operatività del protocollo sono definite due diverse modalità, come di seguito specificato:

PERCORSO 1 – PER ORDINI/COLLEGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -
COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO

PERCORSO 2 – PER ORDINI/COLLEGI ESTERNI AL TERRITORIO REGIONALE -
CON VALIDAZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE

L'obiettivo fondamentale di tale attività consiste nel mettere a disposizione degli Ordini/Collegi professionali di competenza gli elenchi aggiornati dei soggetti certificatori accreditati che risultano aderenti a ciascun Ordine/Collegio professionale di pertinenza.

D.2. Nella sua regione quanti ACE sono stati redatti ?

R.2. Risultano prodotti dal primo gennaio 2009, circa 73.942 certificati, di cui 22.306 a seguito di intervento edilizio, mentre 51.636 a seguito di trasferimento a titolo oneroso.

D.3. Nella sua regione qual' è il costo medio di un ACE ?

R.3. Il costo medio di un ACE per una unità immobiliare ad uso residenziale, quando si hanno a disposizione tutti i dati di ingresso, per un edificio di nuova costruzione, realizzato con metodologia di calcolo di progetto o standardizzato, oscilla tra 150- 300 Euro.

Il costo medio di un ACE per una unità immobiliare ad uso residenziale, quando si hanno a disposizione tutti i dati di ingresso, per un edificio esistente, realizzato con metodologia di calcolo da rilievo su edificio, oscilla tra 100- 250 Euro.

D.4. Nella sua Regione gli enti locali pretendono l' acquisizione della relazione tecnica ex legge 10/91 ?

R.4. secondo il punto 23 dell' allegato 2 dalla DAL 156/08 :

Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art.28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso l'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato 4.

In genere la relazione viene richiesta prima dell' Inizio lavori.

Ai progetti relativi la presentazione o richiesta di un titolo abilitativo e le Opere e interventi di cui all'art.7 della LR 31/02 deve essere allegata la seguente documentazione:

- la relazione tecnica art.28, L.10/91
- una dichiarazione del progettista abilitato ai sensi art. 481 del C.P. con la quale si assevera la conformità del progetto ai requisiti minimi di cui agli all.2 e 3 dell'atto.

D.5. Nella sua Regione gli enti locali pretendono l' acquisizione dell' ACE ?

R.5. Le disposizioni della D.A.L. 156/2008 relative alle procedure connesse agli interventi edilizi (art. 4) entrano in vigore per gli interventi per i quali la richiesta di rilascio di permesso di costruire ovvero la denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo il 1° luglio 2008. Per gli interventi il cui titolo abilitativo sia stato richiesto in data precedente si applicano le disposizioni vigenti al momento.

Fatto salvo quanto sopra indicato, per gli interventi soggetti alla disciplina di cui alla D.A.L. 156/2008 è sempre necessario allegare alla scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 della L.R. 31/2002:

- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico
- l'attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 5.

Per cui non è richiesto ACE dagli enti Locali .

D.6. Nella sua Regione ci sono difficoltà di carattere burocratico nella procedura prevista dalla legislazione ?

R.6. I Comuni avevano tempo 6 mesi, dalla data di pubblicazione sul BUR dell'atto, ovvero entro il 25/09/2008, per recepire negli strumenti urbanistici-edilizi comunali i requisiti minimi. Trascorso tale termine i requisiti trovano diretta applicazione.

D.7. Nella sua Regione Provincia sono previsti controlli sul contenuto della relazione tecnica ex L.10/91 ?

R.7. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 anche su richiesta del proprietario, del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo di tali accertamenti è posto a carico del richiedente. Tali accertamenti sono avvenuti in pochi comuni.

D.8. Nella sua Regione Provincia i Comuni hanno provveduto ad integrare i regolamenti edilizi in funzione della nuova legislazione?

R.8. Alcuni

D.9. Nella sua Regione Provincia la società (cittadini, agenzie immobiliari, amministratori, professionisti) ha compreso il significato sociale dell'ACE?

R.9. L'attestato di certificazione energetica è un attestato che stabilisce il consumo convenzionale di energia per il riscaldamento invernale e pone l'edificio in analisi in una classificazione standardizzata in base al valore del consumo. Esattamente come lavatrici e lavastoviglie, le case in vendita e in affitto (dal primo 1 Luglio 2010) vengono catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi, è un **servizio per la collettività** dal momento che si dà al cittadino una informazione diretta su quello che è la qualità energetica dell'edificio unitamente ad una diagnosi, che rappresenta dal punto di vista pratico una serie di consigli valutati sotto il profilo costi benefici per migliorare energeticamente l'edificio.

L'attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti. Nell'attestato di certificazione energetica vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell'edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L'attestato di certificazione deve essere necessariamente predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.

L'attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell'edificio o dell'impianto in termini di assorbimento di corrente.

Ai fini della certificazione energetica in Regione Emilia Romagna, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6.2 lett. a.

Sistemi di Gestione

I requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo si intendono soddisfatti nei seguenti casi: - se il soggetto richiedente è dotato di un sistema di gestione per la qualità conforme a ISO 9001 per l'attività di certificazione energetica degli edifici, certificato. - se il soggetto richiedente è un Organismo di Ispezione accreditato dal Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni edili ed impiantistica connessa. - se il soggetto richiedente è un Organismo di certificazione, accreditato presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici". Evidenza oggettiva è costituita dal relativo attestato in corso di validità.

Se il soggetto richiedente non è in possesso di un sistema di gestione certificato in conformità alla norma Iso 9001 ed il loro possesso è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di certificazione energetica ci sono delle condizioni che compensano e sono sotto indicate :

Procedura di controllo delle relazioni contrattuali con il cliente

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene regolamentato il rapporto con il cliente, con particolare riferimento a: - l'adozione di una informativa (**che il richiedente sottoscrive per presa visione**) relativa alle diverse opzioni praticabili per la determinazione del rendimento energetico (con riferimento alle metodologie di cui all'Allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008) al fine di consentire al richiedente una scelta consapevole in termini di qualità e di costo del servizio; - l'adozione di un contratto / lettera di incarico che specifichi le reciproche responsabilità in funzione del metodo di determinazione del rendimento energetico adottato - le modalità con cui il richiedente può avanzare reclami a fronte di un disservizio, comprese le modalità di comunicazione all'Organismo di Accreditamento. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Garanzia dei principi deontologici, etici e professionali

Devono essere identificati e adeguatamente documentati (ad esempio, nell'ambito di un regolamento, o di una carta del servizio) i criteri adottati per garantire la correttezza, la trasparenza e la professionalità con cui il soggetto certificatore presta la propria attività, con particolare riferimento alla garanzia del requisito di indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell'edificio e degli impianti ad esso asserviti. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Procedura di controllo del processo di valutazione del rendimento energetico e di emissione dell'attestato di certificazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene effettuato il servizio di certificazione energetica, con particolare riferimento a: - le diverse metodologie per la valutazione del rendimento energetico in relazione alle diverse tipologie di immobili (quadro di riferimento generale) che il soggetto certificatore è in grado di sviluppare in relazione alla propria competenza, organizzazione e disponibilità di attrezzature; - le modalità di acquisizione e valutazione dei dati progettuali; - le modalità attraverso cui vengono programmati ed effettuati, quando previsti dalla metodologia, i controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi, e la verifica finale, nonché le modalità di interfaccia/comunicazione con la direzione lavori; - le modalità attraverso cui vengono programmate ed effettuate, quando previste dalla metodologia, le verifiche strumentali necessarie alla caratterizzazione prestazionale delle

diverse componenti tecnologiche o dell'edificio nel suo insieme (ad esempio: termografie, blower door test, termoflussimetrie, etc.); - il controllo dell'affidabilità dei software eventualmente impiegati, compresa la loro validazione iniziale; - la predisposizione della documentazione necessaria all'emissione dell'attestato di certificazione energetica. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Procedura di controllo degli strumenti di misura

Qualora nel campo di attività del soggetto certificatore rientrino metodologie che prevedono l'utilizzo di strumenti di misura (ad esempio: apparecchiature per la termografia, termoflussimetri, etc.) deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui tale strumentazione viene tenuta sotto controllo, con particolare riferimento a: - criteri di verifica iniziale circa la compatibilità e l'adeguatezza delle caratteristiche dell'apparecchiatura rispetto alle caratteristiche della prova da effettuare - criteri di verifica della riferibilità metrologica delle misurazioni effettuate - criteri di periodica revisione dello stato di efficienza e di taratura dell'apparecchiatura. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Procedura di controllo della documentazione

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la gestione dei documenti connessi al processo di certificazione energetica di un edificio, con particolare riferimento a: - identificazione e rintracciabilità dell'attestato di certificazione e dei relativi documenti di supporto riportanti gli esiti dell'attività di definizione del rendimento energetico (quali, ad esempio: attestato di qualificazione energetica fornito dal cliente, report di diagnosi energetica, etc.) - conservazione dei documenti per un periodo non inferiore alla durata della validità dell'attestato emesso. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Competenza tecnica

Deve essere elaborata e sistematicamente adottata una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la competenza tecnica degli operatori che effettuano la valutazione del rendimento energetico dell'edificio oggetto di certificazione, con particolare riferimento a: - qualifica dei tecnici incaricati della determinazione della prestazione energetica dell'edificio (e che devono asseverare il relativo attestato di certificazione), che devono comunque essere accreditati nell'ambito del sistema regionale; - modalità di composizione dell'eventuale team di valutazione della prestazione energetica, qualora le caratteristiche dell'edificio necessitino di una pluralità di competenze, e del suo coordinamento - modalità attraverso cui viene garantito l'aggiornamento delle normative di riferimento - modalità attraverso cui vengono programmate e realizzate adeguate azioni di aggiornamento delle competenze, anche attraverso la frequenza di iniziative formative accreditate dalla Regione Emilia-Romagna. Evidenza oggettiva è costituita dalla disponibilità del documento di procedura e delle relative registrazioni prodotte.

Rispettando tutte le condizioni sopra esposte, un certificatore energetico non farebbe dei prezzi medi pari 150 Euro per certificato, si teme che nella maggior parte dei casi durante i quali i professionisti praticano tali prezzi non vi sia un servizio di qualità al cliente e quindi il cliente in questi casi non sia informato in modo sufficiente.
Rispondendo alla domanda specifica, si deduce da quanto sopra che in generale la società non ha compreso il significato sociale dell'ACE e presumibilmente, anche se non rientra nella domanda, non ha neppure compreso perché coesistono ACE e AQE.

B) EFFICACIA/CONDIVISIONE DELLA NORMATIVA

D1 L'Ordine ritiene che la legislazione e la normativa vigente (nazionale o regionale/provinciale) siano rispettate?

R1. Fino a che non vengono attuati dei seri controlli la legislazione regionale e nazionale non vengono completamente rispettate.

D2 L'Ordine ritiene che la legislazione e la normativa vigente (nazionale o regionale/provinciale) siano efficaci?

R2. La legislazione Nazionale e Regionale sarebbero efficaci se si attuassero dei controlli e delle verifiche sia sulle relazioni tecniche ex L10/91 ed il relativo rispetto in opera sia sui certificati energetici emessi

D3 La normativa localmente vigente ha prodotto tangibili risultati di risparmio energetico?

R3. E' stato posto il quesito specifico alla Regione, per avere dati ufficiali.

D4 Sono state predisposte o si intendono predisporre richieste di modifica alla legislazione localmente vigente?

R4. Attualmente il Tavolo Tecnico sull'accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, coordinato dalla Regione Emilia Romagna e composto da rappresentanti degli ordini (per gli ordini aderenti alla Federazione regionale E.R., da un rappresentante della Federazione) e dei collegi professionali, nonché da rappresentanti dell'ENEA, CNR e delle Università della regione che affianca l'Organismo con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori sta elaborando una serie di proposte. Dalle commissioni degli ordini degli Ingegneri e della federazione regionale Ingegneri, e dai convegni svolti sul territorio insieme alla Regione sono emerse delle osservazioni rispetto alla DAL 156/08, tra cui brevemente:

1) le perplessità che emergono più frequenti dai convegni e dalle commissioni sono rappresentate dal fatto di ritenere dei sistemi compensativi rispetto all'utilizzo di energie rinnovabili sistemi quali:

- impianti di micro-cogenerazione, con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile
- collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento
- reti di teleriscaldamento comunali.

Le modalità applicative delle disposizioni precedentemente citate sono definite con gli strumenti di pianificazione urbanistica.

2) Non è chiaro come sia possibile calcolare la quota di FER al fine di definire EPi senza le norme UNI TS 11300 parte 4.

3) Si ritiene necessario qualora vengano utilizzati impianti alimentati da FER fino al limite dell'EPi o comunque vicino ad esso di porre dei limiti sulle trasmittanze dell'involucro edilizio.

4) Gli ordini professionali degli ingegneri della Regione facenti parte la federazione regionale sono favorevoli alla verifica da parte della Regione dei certificati emessi e chiedono di poter collaborare al fine di poter stabilire una procedura condivisa.

C) QUESITI SPECIFICI

D1L'Ordine ritiene utile che ci siano dei controlli finali degli ACE effettuati da Organi di controllo istituiti dagli Enti Locali?

R1 Le commissioni degli ordini professionali facenti parte la Federazione degli Ingegneri Emilia Romagna concordano sul fatto che sia la regione a gestire il controllo dei certificati emessi, come disposto dal punto 6.8 della DAL 156/08 che cita :

L'organismo regionale di accreditamento provvede a verificare la conformità dei risultati dei servizi di certificazione, anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. I costi di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, sono posti a carico dei richiedenti. Verranno effettuate verifiche a campione su almeno il 5 per cento degli edifici certificati, con equa distribuzione territoriale, anche su richiesta del Comune. A tal fine la Regione promuove accordi tra il proprio organismo di accreditamento e gli Enti Locali, al fine di estendere in modo capillare la rete dei controlli.

Le commissioni della Federazione Ingegneri hanno richiesto alla Regione di poter i risultati del controllo dei certificati emessi per prendere eventuali iniziative.

D2L'Ordine ritiene utile un corso di formazione/aggiornamento?

R2 I corsi di formazione, sono utili allo scopo di favorire la crescita professionale dei soggetti interessati a svolgere l'attività di certificazione energetica, in un'ottica di formazione continua, in funzione anche dell'evoluzione tecnico-normativa, ma non devono rappresentare un obbligo per un ingegnere abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.

D3Ai fini della formazione, ritiene di poter/voler fornire altri suggerimenti

R3 I corsi di formazione dovrebbero essere differenziati in funzione del percorso accademico svolto, ciò deve valere a maggior ragione per i non ingegneri.

Coordinatore Commissione Energia Impianti Fedinger

Ing. Emanuele Barogi